



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29.04.2020)
(modificato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 29.06.2020)
(modificato con Deliberazione di G.C.n 50 del 20/06/2024)

INDICE

Premessa

- 1 - Descrizione dell'intervento
- 2 – Finalità
- 3 – Destinatari
- 4 – Contributi
- 5 – Accesso agli interventi
- 6 – Valutazione della condizione economica
- 7 – Calcolo del contributo
 - 7.1 Contributo ordinario
 - 7.2 Contributo straordinario
 - 7.3 Contributo continuativo
- 8 - Modalità di erogazione dei contributi ordinari, straordinari e continuativi
- 9 – Controlli
- 10 - Disposizioni finali e transitorie
- 11 – Entrata in vigore
- Allegato A – Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Premessa

Il comune di Piscina con delibera del 7-10-1996 ha approvato lo statuto e la convenzione per la costituzione del CISS, Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo, aderendo alla gestione in forma associata degli interventi e dei servizi socio assistenziali. Tuttavia, per garantire un sistema integrato che in via sussidiaria assicuri sempre ai propri cittadini livelli essenziali di sussistenza, ha deciso di approvare il presente Regolamento per l'erogazione di contributi economici assistenziali.

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 -"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", dall'art 7 del DL 101/2019, convertito con modificazioni il L 128/2019, nonché dal D.D. n 497 del 31/12/2019 di approvazione del modello della DSU 2020, nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

In particolare, i nuclei familiari che possiedono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del D.L. n. 4 del 28/1/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza"), possono presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la domanda di Reddito di Cittadinanza (RdC) sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in corso. In tal caso la domanda di contributo al Comune deve essere corredata – nelle more dell'abilitazione degli Uffici comunali al portale dedicato INPS - da idonea documentazione probatoria.

Nel caso di concessione dei benefici relativi al RdC in misura mensile insufficiente alla copertura del fabbisogno presentato, la richiesta di contributo potrà essere valutata a condizione che l'importo mensile del RdC sia inferiore del 50% del fabbisogno stesso.

3 - Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza nel Comune di Piscina al momento della domanda;
 - b) condizione economica inferiore ai limiti previsti all'articolo 5;

c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso il centro per l'impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. Ai fini del presente regolamento, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e l'età pensionabile (in base alla normativa vigente al momento della domanda), non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.

4 - Contributi

1. Per contributo si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni che compromettono gravemente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o, in subordine, al soggetto (pubblico o privato) che vanta, nei confronti dell'interessato, crediti riconducibili a bisogni primari.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al supporto per il superamento della condizione di bisogno.

3. L'entità del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà mai essere superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.

5 – Accesso agli interventi

1. Per l'erogazione del contributo, l'istruttoria amministrativa sarà garantita dall'ufficio comunale preposto, mentre l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato A sarà curata dall'Assistente Sociale. Dovrà essere altresì acquisita una relazione sociale motivata a cura dell'Assistente Sociale del C.I.S.S.. Nella relazione sociale dovrà essere indicato se l'utente o il nucleo è già in carico al Consorzio, ed eventuali interventi attivi e aiuti economici erogati dallo stesso.

2. Accedono agli interventi i nuclei familiari in base alla valutazione di cui all'allegato A dimostrano:

a. una condizione di bisogno superiore a 105 punti

b. una coerenza tra la certificazione economica e il tenore di vita condotto, in base agli elementi in possesso dell'Ufficio Servizi Sociali.

A decorrere dal 1 luglio 2024, gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno:

- un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, **inferiore a € 8.500,00**;

- un reddito annuo lordo complessivo fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore al vigente limite di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. n.3/2010 e s.m.i., art.19, e Regolamento n.14/R/2011,art.2.Determinazione del limite di accesso all'edilizia sociale per l'anno 2020. Importo € 21.329,17) tenuto conto delle eventuali successive disposizioni di legge integrative e/o modificative;

- un patrimonio disponibile complessivo¹ inferiore a € 10.000,00.

Per gli anni successivi, i valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati dalla Giunta Comunale; ove la Giunta non assuma determinazioni, restano fermi i valori stabiliti per l'anno precedente.

¹ Per patrimonio disponibile si intende la sommatoria del valore del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare del nucleo, così come risultanti dall'attestazione ISEE, detratto il valore patrimoniale attribuito alla casa di residenza (purché non appartenente alla classificazione catastale A1, A8 e A9).

La Giunta stabilisce inoltre ogni anno nel mese di gennaio il limite massimo del contributo erogabile per ogni singolo nucleo familiare che per il 2020 viene fissato nella cifra di €1.000,00.

6 – Valutazione della condizione economica

1. Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISEE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e s.m.i.
2. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013.

7 – Calcolo del contributo

7.1 Contributo ordinario

1. Il contributo ordinario si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese sostenute o da sostenere per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili, contratto di locazione o per il pagamento di tributi e per i quali non siano previsti altri interventi da parte di enti pubblici, secondo i seguenti criteri:
 - a) parametrato in base alla disponibilità del bilancio corrente ai sensi del comma 2;
 - b) graduato in funzione della condizione economica ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo e della valutazione sociale formulata in base ai criteri di cui all'allegato "A";
 - c) concedibile, in ogni caso a fronte di idonea documentazione relativa alle suddette spese, fino ad un importo massimo complessivo di € 450,00 per nucleo familiare.
2. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene preventivamente calcolata la disponibilità economica per il mese corrente a disposizione del Servizio Sociale, sulla base degli stanziamenti di bilancio.
3. Una volta determinato il budget mensile di cui al comma 2, la graduazione in funzione della condizione economica è espressa tramite una percentuale di contribuzione che è:
 - a) massima (100%) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale alla metà del valore dell'indicatore minimo ISEE stabilito ai sensi dell'art. 5 comma 2; in caso di ISEE con valore pari a zero, l'Ufficio si riserva di attivare gli opportuni controlli;
 - b) minima (0%) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale al valore dell'indicatore minimo ISEE stabilito ai sensi dell'art. 5 comma 2;
 - c) del 75%, 50% e 25% rispettivamente con ISEE da € 4.001,00 ad € 5.000,00, da € 5.001,00 ad € 6.999,00 e da € 7.000,00 ad € 7.999,00.
4. L'entità del contributo concretamente erogabile viene determinata moltiplicando la percentuale di cui al comma 3 per il punteggio risultante dalla valutazione sociale; il coefficiente risultante darà luogo alla misura del contributo calcolato in base ai limiti del budget mensile ed al numero dei richiedenti.
5. In casi di necessità particolari, adeguatamente motivate dal Servizio Sociale, la Giunta Comunale potrà prevedere interventi di sostegno economico anche in deroga ad uno o più dei requisiti stabiliti all'art. 3 o in deroga al limite stabilito dal comma 1 del presente articolo.

7.2 Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario si traduce in un intervento volto a risolvere, in casi di indifferibilità ed urgenza, ove l'assistente sociale ravvisi una condizione di periculum in mora, una situazione di emergenza estrema che comporti rischio o pregiudizio per l'incolumità fisica e/o psichica del richiedente o del suo nucleo familiare. In tali casi, su proposta motivata dell'assistente sociale, il contributo può essere erogato indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa.
2. Qualora, completata l'istruttoria (in carico all'Ufficio Politiche Sociali) successivamente all'erogazione del contributo, emerga che il beneficiario non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, l'Amministrazione Comunale può richiedere al beneficiario la restituzione del contributo ricevuto.

7.3 Contributo continuativo

1. Per contributo continuativo si intende una misura di sostegno economico, calcolata con le modalità previste per il contributo ordinario di cui al precedente punto 7.1, finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.
2. L'inosservanza degli obblighi previsti dal progetto, comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché l'eventuale restituzione del contributo già percepito.
3. Il contributo continuativo ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo altri sei mesi.
4. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico continuativo a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

8 - Modalità di erogazione dei contributi ordinari, straordinari e continuativi

1. Al fine di uniformare le procedure di erogazione dei contributi di cui ai punti precedenti, si stabilisce quanto segue:
 - a) Contributo ordinario: a conclusione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio provvederà ad impegnare la spesa attraverso apposito provvedimento
 - b) Contributo straordinario: su proposta motivata dell'assistente sociale, il Sindaco disporrà l'erogazione immediata del contributo tramite propria autorizzazione all'Economo Comunale, a valere sull'apposito fondo economale all'uopo precedentemente costituito con apposito provvedimento.
 - c) Contributo continuativo: a conclusione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio provvederà a stilare il progetto di inclusione sociale, che quantifica l'entità mensile del contributo assegnato e ad impegnare la spesa attraverso apposito provvedimento a cadenza mensile; è consentito procedere, con il medesimo provvedimento, all'erogazione cumulativa di più contributi a beneficio di più soggetti.

9 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, previo sorteggio, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli precedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

10 - disposizioni finali e transitorie

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano le modalità di attribuzione dei contributi economici assistenziali del Comune di Piscina.

11 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Allegato A – Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

1. Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che la condizione economica del nucleo familiare sia inferiore al limite ISEE di cui all'art. 5 comma 2.
2. Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio derivante da:

a. Condizione economica: incidenza dell'affitto sull'ISEE / incidenza del mutuo

Percentuale di incidenza	Punteggio
superiore al 70%	+ 15
compresa tra il 50 e il 70%	+ 10
compresa tra il 25 e il 50%	+ 5
inferiore al 25%	0

b. Situazione familiare: attenzione ai minori

Voce	Punteggio
Per ogni figlio minore o studente regolarmente frequentante il corso degli studi	+5

c. Situazione sociale: devono essere considerati i vari fattori (cumulabili) che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.).

Voce	Punteggio
Vedovanza o solitudine (nuclei senza presenza di figli e/o altri conviventi)	+2
Presenza nel nucleo familiare di: tossicodipendente, portatore di handicap, alcolista, sofferente mentale, dipendente da gioco	+8
Famiglia monogenitoriale (con presenza nel nucleo di figli a carico)	+10
Difficolta oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro:	
per motivi di salute	+15
per motivi di età	+10
per altri gravi motivi	+10
Presenza nel nucleo di soggetti con capacita attiva di lavoro	-8

d. Tenore di vita: qualora l'Assistente Sociale rilevi un discreto tenore di vita attribuisce un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

Voce	Punteggio
Possesso di più di un automezzo	-8
Automezzi con data di immatricolazione inferiore ai 4 anni rispetto al momento della domanda	-4
Titolarità di un patrimonio mobiliare superiore o uguale ad € 5.000,00	-2
Reddito mensile superiore ad € 1.000,00	-2
Abitazione di categoria A1, A8, A9	-4
Accessori ed apparecchi non di prima necessita ²	-2
Altre spese accertate non di prima necessita ³	-3

e. Indicatori di consumo: devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al riscaldamento e alla fornitura idrica; saranno pertanto richieste le bollette (mercato libero-consumi energetici in genere). Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio in sottrazione fino ad un massimo di punti 3.

² Per accessori ed apparecchi non di prima necessità si intendono, ad esempio: televisori, telefoni cellulari, tablet, pc di valore commerciale elevato, dispositivi per idromassaggio, ecc.

³ Per spese non di prima necessità si intendono ad esempio: pay TV, trattamenti estetici, viaggi, ecc.